

REGOLAMENTO
PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO
DEI COMITATI DI QUARTIERE

ART. 1 - OGGETTO

1. - Ai sensi dell'art. 29 dello Statuto comunale e per le finalità di cui all'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 vengono istituiti i "Comitati di Quartiere", organismi senza personalità giuridica, espressione di particolari interessi della popolazione residente in ogni singolo quartiere.

*ART. 2 - COMPITI E FINALITA' DEI COMITATI DI
QUARTIERE*

1. - Il Comune promuove l'istituzione dei "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale volti a valorizzare le specifiche istanze presenti nel territorio del quartiere integrandole con gli indirizzi politici comunali.

2. - I "Comitati di Quartiere" hanno il compito di favorire lo sviluppo della realtà economica e sociale del territorio interessato con particolare riferimento al settore dei servizi sociali e scolastici, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, facendosi portavoce delle istanze degli interessi comunitari.

ART. 3 - INDIVIDUAZIONE DEI QUARTIERI

1. - Per "quartiere" si intende una entità naturale o di fatto, senza personalità giuridica, la cui esistenza è condizionata essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della popolazione comunale in una località staccata dagli altri centri abitati del Comune così da costituire un autonomo centro di

interessi particolari e, quindi, una propria individualità.

2. – Nel Comune di Lonato vengono istituiti i seguenti “Comitati di Quartiere” :

DENOMINAZIONE	PERIMETRO E LOCALITA’ APPARTENENTI
1 – CENTRO STORICO	- Cerchia Muraria
2 – S. MARTINO	- M.te Rova - S. Martino – Pozze- V. Regia Antica - Corlo
3 – VIALE ROMA	- V.le Roma – Marchesino – Montebello – Molini - Cassetta
4 – FILATOIO	- Corrisponde alla sezione elet- torale n. 13 (Filatoio – Ghiacciaia – Lonatino)
5 – CAMPAGNA	- Campagna – Salera – Fossa – Trivellino – Malocche – Faccendina
6 – BARCUZZI – MAGUZZANO	- Lido – BarcuZZi – Maguzzano – Soiolo
7 – S. CIPRIANO	- S. Cipriano – Tiracollo – Lazzaretto - Folzone
8 – SEDENA- BETTOLA	- Corrisponde alla sezione elet- torale n. 8 (Sedena – Bettola – Drugolo)
9 – S. POLO – S. TOMMASO - BRODNA	- Corrisponde alla sezione elettorale n. 9
10 – ESENTA	- Corrisponde alla sezione elet- torale n. 10 (Esenta – Malocco

		Cominello)
11 – CENTENARO	-	Corrisponde alla sezione elettorale n. 11
12 – CASTEL VENZAGO – SCOPERTA		Corrisponde alla sezione elettorale n. 12

ART. 4 - NOMINA DEI CONSIGLIERI DI QUARTIERE

1. – Ogni “Comitato di Quartiere” è costituito da un numero massimo di due rappresentanti, quattro per il solo quartiere “Centro Storico” e “San Martino”, nominati direttamente dal Sindaco tra i cittadini residenti in ogni quartiere.¹

2. - Entro sei mesi dall’insediamento dell’Amministrazione comunale, il Sindaco, con proprio decreto, rende noto con avviso pubblico da affiggere in ciascun “quartiere” che chiunque sia titolare di diritti politici ed abbia compiuto il 18° anno di età, può candidarsi alla carica di “consigliere di quartiere” entro un termine che di norma non può essere inferiore a 60 giorni .²

3.- I Consiglieri di Quartiere sono nominati dal Sindaco tra i cittadini residenti nel relativo Quartiere che ne hanno fatto espressa richiesta scritta e la cui candidatura abbia ottenuto almeno 50 adesioni per il Quartiere Centro Storico e per il Quartiere San martino e 30 adesioni per tutti gli altri.

Le candidature devono essere depositate presso l’ufficio

¹ Comma così modificato dal Consiglio comunale nella seduta del’1 febbraio 2011, verbale n. 15.

² Comma così modificato dal Consiglio comunale nella seduta del’1 febbraio 2011, verbale n. 15.

anagrafe che rilascerà apposito modulo per la raccolta delle sottoscrizioni dei cittadini che abbiano compiuto il 18° anno di età e che sono residenti nel medesimo Quartiere ove risiede il candidato. Le sottoscrizioni dovranno essere raccolte esclusivamente e personalmente dal candidato, annotando, altresì, i riferimenti del documento di identità ovvero della patente nello spazio a ciò riservato del modulo. Le firme saranno validamente assunte se raccolte entro il termine stabilito dal decreto sindacale.³

4. - Trascorsi 30 giorni, l'ufficio anagrafe provvederà a redigere una graduatoria delle candidature suddivisa per quartiere e con l'indicazione del numero delle adesioni. Detta graduatoria dovrà essere pubblicata per 30 giorni consecutivi all'albo pretorio e resa pubblica.

5. - *Il Sindaco provvede alla nomina dei due candidati (o quattro per il Quartiere Centro Storico e per il Quartiere San martino) che hanno ottenuto in ogni quartiere il maggior numero di voti dandone pubblicità.*⁴

6.- I "Comitati di Quartiere" rimangono in carica per l'intera durata del Consiglio comunale e si rinnovano qualora il Consiglio comunale, per qualsiasi causa, venga sciolto anticipatamente.

7. - Nel caso di dimissioni o di revoca di un "consigliere di quartiere", il Sindaco provvede tempestivamente alla sua sostituzione nominando quale "consigliere" quel candidato che nella graduatoria risulta aver raccolto il maggior numero di **adesioni ovvero, se lo ritiene opportuno, dare avvio alla procedura per la nomina di un**

³ Comma così modificato dal Consiglio comunale nella seduta del'1 febbraio 2011, verbale n. 15.

⁴ Comma così modificato dal Consiglio comunale nella seduta del'1 febbraio 2011, verbale n. 15

nuovo candidato.⁵

ART. 5 - ORGANIZZAZIONE DEI COMITATI

1.- L'organizzazione interna dei "Comitati di Quartiere" è libera ed i "consiglieri di quartiere" possono nominare al loro interno un Presidente e redigere un regolamento per il funzionamento del Comitato.

2. - I "Comitati di Quartiere" possono indire consultazioni tra i cittadini residenti nel quartiere in merito ai vari problemi interessanti specificatamente quel quartiere.

*ART. 6 - PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE*

1. - I "Comitati di Quartiere", quali organismi di partecipazione previsti dall'art. 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall'art. 29 dello Statuto comunale, possono concorrere, con proposte, petizioni ed istanze, alla determinazione degli obiettivi contenuti negli strumenti di programmazione comunale prima della loro approvazione quali: il bilancio di previsione annuale e pluriennale, la programmazione annuale e triennale delle opere pubbliche, il piano regolatore generale, i vari programmi annuali e pluriennali. Le proposte ed istanze di cui sopra, per essere esaminate, devono pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro il mese di settembre di ogni anno.

2. - I "Comitati di Quartiere" possono essere consultati dagli organi comunali sulle problematiche concernenti il rispettivo territorio nonché

⁵ Comma così modificato dal Consiglio comunale nella seduta del'1 febbraio 2011, verbale n. 15

interpellati per la formulazione di proposte in occasione dell'adozione dei vari strumenti di programmazione.

ART. 7 - ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

1. - Il "Comitato di Quartiere" può rivolgere per iscritto al Comune istanze, petizioni e proposte su specifiche problematiche riguardanti il quartiere stesso. Tali atti sono ammissibili purchè siano sottoscritti da tutti i "consiglieri di quartiere" e dovranno essere indirizzati al Sindaco ed all'Assessore competente che avrà 30 giorni di tempo dal ricevimento della richiesta per rispondere e chiarire come intende operare l'Amministrazione comunale.

ART. 8 – CONSULTA DEI QUARTIERI

1. - La "Consulta dei Quartieri" è un organismo di partecipazione popolare che riunisce tutti i "Comitati di Quartiere" per raccogliere e coordinare le varie problematiche presenti nell'ambito del territorio comunale. L'organizzazione interna ed il funzionamento del predetto organismo di partecipazione sono liberi.

2. - La "Consulta dei Quartieri" può chiedere l'audizione del Sindaco e degli Assessori comunali su specifici argomenti dandone un congruo preavviso.

3. - La "Consulta" può farsi promotrice, anche con il patrocinio gratuito del Comune, di iniziative e manifestazioni di interesse generale volte a diffondere ed a promuovere la conoscenza delle varie realtà locali nonché l'immagine dei singoli quartieri o dell'intero territorio comunale.

1. - La "Consulta" può essere convocata e consultata dagli organi

amministrativi in merito a problematiche di interesse generale.

ART. 9 – DIRITTO DI ACCESSO

1. - I “consiglieri di quartiere” hanno diritto di accesso, previa domanda scritta, agli atti amministrativi “di pubblico interesse”, necessari per l’espletamento del proprio mandato, che riguardano esclusivamente il territorio del proprio quartiere. L’accesso a tali atti ed il rilascio delle relative copie, sono gratuiti. I consiglieri di quartiere sono tenuti al segreto d’ufficio nei casi previsti dalla legge.